



## TRIBUNALE DI PARMA

E' fondata l'eccezione di nullita' del contratto di negoziazione del 25 febbraio 1992 e del successivo ordine di borsa del 29 settembre 2006 per carenza della forma scritta prescritta dall'art. 23 del T.U.F., che fa divieto all'intermediario di porre in essere qualsivoglia operazione di investimento se prima non e' stato stipulato per iscritto con l'investitore un contratto quadro o un contratto di negoziazione, e sanziona con la nullita' del rapporto e dei successivi contratti esecutivi, rilevabile solo dal

cliente, l'inosservanza di tale onere formale.

Nel o specifico, risulta sottoscritta da parte dell'attrice in data 25 febbraio 1992 una lettera indirizzata alla banca e con la quale veniva conferito mandato alla stessa di negoziare i titoli, ma risulta mancante

l'accettazione per iscritto da parte della conventta.

A nulla rileva che nell'ambito di tale lettera venga preso atto dell'avvenuta ricezione di un esemplare del contratto sottoscritto dalla banca in quanto cio' integra una semplice dichiarazione confessoria la quale come tale non puo' valere ne' come elemento integrante il contratto ne', quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto, come prova dello stesso qualora sia richiesta la prova scritta ad substantiam

Per integrare l'onere formale previsto dalla legge e' pertanto imprescindibile un documento sottoscritto dalle parti seppure non contestualmente e che estrinsechi la volonta' negoziale delle stesse, il che non puo' essere supplito dalla dichiarazione resa da una delle parti che attesti che cio' era in precedenza avvenuto (cfr., tra le altre, Cass. 7590/1994; v. inoltre le pronunce che hanno ritenuto la nullita'

dell'operazione di investimento posta in essere sulla base di una mera dichiarazione ricognitiva del cliente, tra cui Trib. Milano 6747/2006; Trib. Torino 3529/2007;).

Non e' poi possibile supplire alla carenza della sottoscrizione mediante l'avvenuta produzione da parte della banca del documento in quanto controparte ha eccepito la nullita' del contratto per mancanza della forma scritta espressamente manifestando la volonta' di revocare il proprio consenso (v. citazione sub pag. 5), il che fa ritenere revocato il consenso atto al perfezionamento del vincolo negoziale (Cass. 2826/2000).

Il contratto non puo' in ogni caso ritenersi concluso sulla base delle successive comunicazioni della banca in quanto esse consistono in atti giuridici unilaterali a contenuto partecipativo prive di valenza negoziale,

ne' puo' ritenersi successivamente sanato o ratificato essendo ius receptum che l'esecuzione spontanea del contratto da parie dei contraenti non sana la nullita per difetto di forma (Cass. 1156/1994).

Atla nullita' del contratto di negoziazione consegue la nullita del

successivo ordine di borsa del 29 settembre 2006

Dall'effetto retroattivo della pronuncia di nullita' degli ordini deriva, l'obbligo in capo alla banca di procedere alla restituzione delle somme messe a disposizione dall'attrice per l' operazione per cui e' causa, pari ad E. 15.635,89, mentre la stessa e' tenuta a restituire a controparte le cedole incassate (per E. 2775,49, circostanza non contestata) ed il controvalore dei titoli rimborsati (per E. 4861,11, circostanza parimenti non contestata).

Compensando relativi importi la convenuta e' tenuta al pagamento della somma di E. 7999,29.

M

Sul capitale vanno poi riconosciuti gli interessi legali a far tempo dalle date di versamento degli importi con esclusione della rivalutazione trattandosi indiscutibilmente di debito di valuta ed essendo assorbito il chiesto maggior danno dalla voce relativa agli interessi legali atteso che il tasso di inflazione nel periodo in questione si e' mantenuto costantemente al di sotto del saggio degli stessi, non essendo stata peraltro fornita prova del fatto che l'attrice avrebbe investito il denaro in impieghi che avrebbero consentito di percepire rendimenti superiori al tasso di interesse.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

## P.Q.M.

Dichiara la nullità del contratto di negoziazione del 25 febbraio 1992 e del successivo ordine di borsa del 29 settembre 2006 per difetto di forma scritta all substantiam

Condanna Cassa

rifondere a la cassa la comma di E. 7999,29 oltre ad interessi al tasso legale a far data dal 29 settembre 2006;

condanna Cassa

pagamento delle spese processuali che liquida in E. 93,50 per spese, E. 900,00 per competenze ed E. 1200,00 per onorari oltre a spese generali, IVA e CPA

Parma, 4 maggio 2011

Il giudice

(Giacomo Cicciò)

TOPICUTARE OF PARMA
Depositato is Curcelled

1 = 4 MAS 2011

1 Collectorator A Carcelled
1 Funzionario Giudiziario
Anna Maria Pecchini

-6 MAO. 2011